



POSITION PAPER

PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE NORME IVA PER L'ERA DIGITALE COM(2022)701

1. PREMESSA

Lo scorso 8 dicembre 2022 la Commissione europea ha lanciato il pacchetto chiamato “*VAT in the digital age!*” (IVA nell’era digitale) con una duplice finalità: da una parte, contrastare le frodi IVA e i fenomeni evasivi ed elusivi, e dall’altra rendere più semplici e meno costosi gli adempimenti IVA nelle **operazioni intracomunitarie**.

Le proposte della Commissione europea - COM(2022) 701, COM(2022) 703 e COM(2022) 704 – prevedono modifiche, rispettivamente, alla direttiva n. 2006/112/CE (“direttiva IVA”), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, al regolamento n. 904/2010 relativamente alle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa in materia di IVA e al regolamento di esecuzione n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per taluni regimi IVA.

Il pacchetto persegue tre obiettivi principali:

1. modernizzare gli **obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA**, introducendo obblighi di comunicazione digitale che standardizzeranno le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere alle autorità fiscali su ciascuna operazione in **formato elettronico, imponendo al contempo il ricorso alla fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere**;
2. affrontare le sfide dell'economia delle **piattaforme**, aggiornando le norme IVA applicabili all'economia delle piattaforme al fine di affrontare la questione della parità di trattamento, chiarendo le **norme sul luogo delle prestazioni applicabili a tali operazioni** e rafforzando il **ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA** quando queste **facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri**;
3. evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE e migliorare il funzionamento dello strumento attuato per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni, introducendo una **registrazione unica ai fini dell'IVA**. Vale a dire, migliorare e ampliare i sistemi esistenti dello sportello unico (OSS)/dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e **dell'inversione contabile**, al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la proposta **COM(2022)701** introduce numerosissime modifiche alle norme della direttiva IVA, da attuare in un arco temporale ricompreso tra il 2024 e il 2028. È proprio su queste disposizioni che si concentra l'analisi dei seguenti paragrafi.

2. CRITICITÀ RISCONTRATE

2.1 Termine per l'emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitari (articolo 222, paragrafo 1)

A decorrere dal 1° gennaio 2028, per le **operazioni intracomunitarie**¹ viene stabilito che la **fattura elettronica sia emessa entro due giorni lavorativi** successivi al verificarsi del fatto generatore dell'imposta (modifica all'articolo 222, paragrafo 1). Secondo la normativa europea il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (articolo 63 della Direttiva 112/2006/CE). Resta consentito poiché non soggetto a modifiche il paragrafo 2 dell'articolo 222 che prevede che per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.

Al riguardo si evidenzia che in Italia è consentito emettere la fattura elettronica **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Tale intervallo di tempo risulta **sufficientemente congruo** a soddisfare le esigenze amministrative degli operatori senza comprimere quelle dell'Amministrazione finanziaria statale.

Si rileva pertanto, oltre ad una **discrasia** nella tempistica degli obblighi comunitari rispetto a quelli nazionali, **un aggravio in capo agli operatori economici degli adempimenti amministrativi sulle operazioni intracomunitarie** dato proprio dagli ristrettissimi tempi a disposizione per l'emissione delle fatture. Infatti, per ottemperare in maniera quasi subitanea all'emissione della fattura all'ultimazione dell'operazione, gli operatori dovrebbero essere provvisti di un organo amministrativo interno a ciò deputato. Nelle piccole imprese è, nella normalità dei casi, assente un'organizzazione amministrativa così articolata. L'esperienza italiana ha evidenziato, infatti, che termini particolarmente ristretti per l'emissione e invio della **fattura elettronica allo Sdi** (Sistema di Interscambio) risultano incompatibili con l'ordinaria gestione amministrativa delle piccole imprese.

Pertanto, Confartigianato Imprese ritiene necessario un tempo più ampio per l'emissione delle fatture elettroniche per operazioni transfrontaliere (almeno 12 giorni).

2.2 Soppressione della possibilità di emissione di fatture periodiche

La proposta COM(2022)701 prevede la soppressione dell'articolo 223 della Direttiva IVA riguardante la possibilità concessa agli Stati membri di consentire a continuare a emettere **fatture periodiche**. La giustificazione alla base della soppressione sarebbe l'asserita

¹ Trattasi delle cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o servizi a norma degli articoli 194 e 196.

dissonanza tra la fattura periodica e gli obiettivi di fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sulle operazioni quasi in tempo reale.

Tale soppressione, oltre a stravolgere comportamenti consolidati, appesantisce notevolmente gli adempimenti amministrativi obbligando l'emissione di singole fatture pur in presenza degli attuali requisiti previsti per poter emettere fatture differite.

Pertanto, Confartigianato Imprese auspica il mantenimento delle fatture periodiche.

2.3 Contenuto della fattura (articolo 226)

La proposta di direttiva COM(2022)701 interviene sul contenuto della fattura, imponendo di fornire, a decorrere con effetto dal 1° gennaio 2028, obbligatoriamente ulteriori informazioni in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 226 della Direttiva 112/2006/CE. In particolare, verranno richiesti i seguenti nuovi dati:

- ***“nel caso di una fattura rettificativa, il numero sequenziale che identifica la fattura corretta;***
- ***il numero IBAN del conto bancario del fornitore o prestatore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura. Se il numero IBAN non è disponibile, qualsiasi altro identificativo che identifichi in modo inequivocabile il conto bancario sul quale sarà accreditata la fattura;***
- ***la data di esigibilità del pagamento della cessione di beni o della prestazione di servizi o, qualora siano concordati pagamenti parziali, la data e l'importo di ciascun pagamento”.***

Si ritiene che, **escluso il primo punto, le ulteriori informazioni di cui alla proposta appesantiscono gli oneri burocratici delle imprese;** peraltro, tali ulteriori elementi non incidono sulle modalità di calcolo dell'imposta e del relativo versamento e, pertanto, la loro richiesta appare non proporzionata agli obiettivi dei trattati, nonché al corretto funzionamento del mercato unico.

L'indicazione del conto bancario e della data di esigibilità del pagamento rappresentano il mero riflesso finanziario delle sottostanti operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi, di cui gli elementi importanti **sono già presenti tra i dati obbligatori della fattura**, “8) la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario; 9) l'aliquota IVA applicata; 10) l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione.”

Pertanto, Confartigianato Imprese ritiene che solamente il numero sequenziale che identifica la fattura corretta andrebbe aggiunto come informazione supplementare rispetto agli elementi già previsti per la fattura dall'art. 226 della direttiva IVA.

2.4 Sistema di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie

Le modifiche finora sopra descritte hanno anche l'obiettivo di pervenire ad un nuovo sistema di obblighi di **comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie**, che fornirà informazioni per **singola** operazione, in sostituzione degli attuali elenchi riepilogativi.

In sintesi, le principali caratteristiche del nuovo sistema di comunicazione digitale sono:

- le informazioni devono essere trasmesse **per singola operazione**,
- il termine per la trasmissione dei dati è di **due giorni lavorativi dall'emissione della fattura o dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa** (nel caso in cui il soggetto passivo non abbia adempiuto all'obbligo di emettere una fattura),
- la trasmissione dei dati deve essere effettuata per via elettronica e gli Stati membri forniranno i mezzi per tale trasmissione.
- le informazioni possono essere trasmesse direttamente dal soggetto passivo o da un terzo per suo conto.

La trasmissione dei dati può essere effettuata conformemente alla normativa europea relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (direttiva 2014/55/UE). Diversamente, gli Stati membri **possono prevedere la trasmissione dei dati provenienti da fatture elettroniche emesse in un formato diverso, purché consentano anche l'uso della norma europea**. In ogni caso, i formati dei dati consentiti dagli Stati membri dovranno **garantire l'interoperabilità con la norma europea sulla fatturazione elettronica**.

In Italia la direttiva 2014/55/UE è stata attuata con il D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148: "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla **fatturazione elettronica negli appalti pubblici**." Il D.Lgs n. 148/2018 prevede che i *soggetti* sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo **standard europeo** sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Con provvedimento 18 aprile 2019, prot. N. 99370, l'Agenzia delle entrate ha definito le regole tecniche (*Core Invoice Usage Specification*) e le modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli **appalti pubblici**, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

Va chiarito che l'invio della fattura elettronica all'autorità nazionale, ove la stessa garantisca l'interoperabilità con la norma europea sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, assolve l'obbligo di comunicazione digitale delle operazioni intracomunitarie.

Pertanto, l'interoperabilità non rappresenterebbe di per sé un modello di difficile applicazione anche nel contesto delle comunicazioni digitali per le operazioni intracomunitarie. **Tuttavia, come per la tempistica relativa all'emissione della fattura elettronica, Confartigianato Imprese rileva anche in questo caso che i tempi per la trasmissione delle singole operazioni effettuate a livello intracomunitario sono oggettivamente troppo ristretti, rendendo detto adempimento di difficile gestione.**

8 giugno 2023